

Si comprende come, normalmente, il sistema della *similitudine economica* abbia maggior campo di estensione nelle colonie più vicine alla metropoli, ove il processo colonizzatore può essere più energico e rapido, e non già nelle colonie più lontane, ove il nucleo metropolitano, non sviluppato, opera più proficuamente con lo scambio di fronte ad un'economia opposta, che meglio deve essere avvivata, in generale, dal lavoro indigeno separatamente organizzato.

Ma la *libertas* economica si accompagna alla *libertas* giuridica, che può essere alta, quando lo Stato colonizzatore possenga la garanzia che il movimento economico sia capace di plasmare le genti indigene ad una similitudine tale, che conservi, perfezioni e approfondisca i vincoli d'unione.

L'interesse al funzionamento della « *societas* » indigena, così aderente, per lo Stato colonizzatore è senza dubbio altissimo; l'equilibrio sociale nell'ambito di tale *societas*, che appare evoluta, costituisce un interesse proprio dello Stato. Ad una vita economica simile, con maggior facilità, si possono estendere leggi metropolitane, e l'agile, lo sciolto funzionamento di questa *societas* aderente non costituisce interesse mediato, bensì interesse immediato dello Stato.

La similitudine economica rappresenta talora il risultato della intensità di un persistente lavoro del colono metropolitano; essa è un alone che trae luce dalla vita del colono e si misura proprio dalla intensità della sua opera.

Ma, almeno nella maggior parte dei casi, è da avvertire come il sistema della similitudine economica si accompagni ad altri sistemi nella stessa colonia. La ragione è chiara: la similitudine economica avvince colono metropolitano ed indigeno in quanto ambedue operino verso una direzione.

Se il nucleo metropolitano e la *societas* indigena aderente hanno come scopo lo scambio e tendono ancora a quest'ultimo per attuare il confronto famoso, vi deve pur essere un altro contraente il quale viva su un'economia diversa.

Il regime economico deve sostenere, per questo, anche un regime giuridico differente, retto sulle basi non di una parificazione, ma su quelle dell'autonomia.

Direi che il regime giuridico della similitudine economica è un regime « marginale »; esso è quasi l'estensione di una piattaforma su cui opera il colono metropolitano. Ma la sua efficacia si misura pur essa da un confronto, da uno scambio, ed è appunto la necessità di serbare questo, che giustifica l'adozione di altri regimi giuridici coloniali.

Ecco, quindi, perchè il regime della similitudine economica si deve accompagnare a quello dell'autonomia, ad un regime autonomo